

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

FACOLTA' DI Giurisprudenza II

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN Operatore dei servizi giuridici (Classe L- 14)

Delibera del Consiglio di Facoltà del 6 luglio 2009

Art. 1 – Finalità

(art.2 c.6 – art.15 c.2 nuovo RAD)

Il presente Regolamento didattico disciplina l'articolazione dei contenuti didattici, gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici (classe L/14), istituito presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari a partire dall A.A. 2008/09, secondo l'ordinamento definito nella Parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo

(art.15 nuovo RAD)

Il Corso di Laurea in Operatore dei servizi giuridici si ripropone di fornire, oltre alle necessarie competenze giuridiche di base, una formazione giuridica aderente alle peculiari esigenze del territorio jonico ed in linea con la dichiarata vocazione euro-mediterranea della II Facoltà di Giurisprudenza. A tal fine, il Corso di laurea è rivolto a fornire agli studenti una valida preparazione culturale di base nell'ambito dei principali saperi dell'area giuridica, da realizzarsi attraverso un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la formazione sui fondamenti e sugli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline di diritto positivo e la formazione nelle discipline affini o integrative rilevanti per la comprensione dinamica del diritto e coerenti e funzionali agli sbocchi professionali previsti.

In particolare, è assicurata la formazione negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario.

Per realizzare questi obiettivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dalla normativa in atto, sia l'organizzazione complessiva dell'attività didattica, sia ciascun corso privilegia i contenuti metodologici e sistematici rispetto alla quantità di nozioni.

Al fine formativo indicato, il Corso di laurea promuove la capacità di utilizzare almeno due delle lingue dell'Unione Europea (diversa dall'italiano) per comunicare, in forma orale e scritta, informazioni sia generali, sia professionali, nonché le competenze necessarie alla comunicazione e alla gestione delle informazioni con strumenti e metodi informatici e telematici, in particolare abilitando gli studenti alla ricerca giuridica in Rete, alla consultazione di banche dati giuridiche informatiche, alla corretta archiviazione e presentazione di informazioni su supporti informatici.

Il Corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici mira inoltre alla creazione di un percorso di studi coerente con le caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche del territorio jonico, che consenta l'accesso a profili professionali diversi, a prevalente o rilevante contenuto giuridico, quali ad esempio:

- a) la consulenza del lavoro;
- b) le carriere impiegatizie ai livelli superiori nella pubblica amministrazione (Cancellerie di tribunali, impieghi nell'Autorità portuale, negli enti locali);
- c) la carriera militare (Ufficiali di Marina e della Guardia di Finanza, in primis);
- d) l'impiego in imprese private, con particolare riguardo ai settori dei servizi non profit, del commercio (in particolare marittimo e internazionale), del turismo.

Tali obiettivi formativi si riflettono chiaramente nelle discipline prescelte come caratterizzanti, affini ed integrative che valgono a differenziare il percorso dagli altri della stessa classe.

Il corso intende assicurare, altresì, la preparazione culturale generale necessaria per proseguire gli studi per il conseguimento di lauree magistrali biennali, nonché per accedere a master e corsi di perfezionamento, secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Il percorso formativo si articola attraverso un primo anno completamente finalizzato all'acquisizione delle conoscenze di base (in ambito storico-filosofico, privatistico, pubblicistico), ed in due anni successivi dedicati alla formazione delle discipline caratterizzanti e settoriali.

I crediti da conseguire per la laurea sono 180, con la precisazione che a ciascun credito corrispondono 10 ore di didattica assistita, ivi comprese eventuali ore per esercitazioni e seminari e 15 ore di studio individuale, in tal modo essendo garantito che la quota di impegno orario complessivo di studio riservato allo studente supera il 50% dell'impegno orario complessivo.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione , modalità di verifica e recupero dei debiti formativi

(art.21, commi 1 e 2 nuovo RAD)

Il corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici non prevede accesso programmato.

Per essere ammessi al corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, che consenta l'apprendimento di elementi fondamentali di cultura generale; per gli studenti di madrelingua straniera, è necessario che la formazione superiore acquisita consenta altresì l'apprendimento del corretto uso della lingua italiana o che, in ogni caso, lo studente possieda un'adeguata conoscenza della stessa.

Per l'accesso al corso di studi si richiedono inoltre:

- la conoscenza dei principali fenomeni socio-economici e politico-istituzionali contemporanei, nonché delle loro matrici storiche e culturali, con particolare riguardo agli ordinamenti democratici e alla Costituzione italiana;
- la capacità di comprendere, analizzare e rielaborare criticamente un testo esponendolo con competenza linguistica.

In linea di principio, si assume che tali conoscenze e capacità vengano acquisite per effetto del conseguimento del suddetto Diploma o titolo estero equipollente e pertanto non viene prevista alcuna forma obbligatoria di verifica preventiva del possesso di tali conoscenze. Tuttavia è in facoltà del Consiglio di Corso di Studi ovvero, in mancanza, del Consiglio di Interclasse istituire corsi di recupero delle conoscenze di accesso, con moduli didattici appositamente previsti, alla cui frequenza potranno essere avviati gli studenti che al termine del primo anno di corso dovessero dimostrare il mancato possesso di tali conoscenze e capacità. La frequenza di tali moduli è accessibile su domanda anche agli altri studenti del Corso di Laurea e può costituire per costoro attività formativa di libera scelta.

Art. 4 – Crediti formativi

(art.10, commi 5,6 e 7 nuovo RAD)

In conformità a quanto disposto all'art. 4 del Regolamento didattico di Facoltà, i crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa possono essere acquisiti dallo studente:

- a) di norma, previo il superamento dell'esame relativo alla disciplina compresa nel piano di studi; la valutazione del profitto in voti è espressa secondo le modalità stabilite all'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA);
- b) per le conoscenze informatiche, linguistiche e relazionali, a seguito dell'esito positivo di una prova di idoneità ovvero attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture competenti, secondo la normativa definita dal Senato accademico; il livello di conoscenze e competenze richieste per l'attribuzione dei crediti relativi alle conoscenze informatiche, linguistiche e relazionali è determinato secondo i criteri di cui all'all. 1 del presente Regolamento.
- c) per le attività a scelta dello studente e le altre attività che comportino frequenza di eventi formativi, tirocini, stages, mediante acquisizione della relativa attestazione di frequenza; il Consiglio di corso di studi, ovvero in mancanza il Consiglio di Interclasse, verificata la coerenza dell'attività autonomamente scelta dallo studente rispetto al suo progetto formativo, delibera il riconoscimento dei crediti corrispondenti. Il numero di crediti da

riconoscere potrà essere predeterminato dai competenti organi di Facoltà; in mancanza, verrà stabilito con delibera del Consiglio di corso di studi ovvero, in caso di mancata istituzione di quest'ultimo, del Consiglio di Interclasse.

d) mediante riconoscimento di attività pregresse, in conformità al Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.

Il riconoscimento di crediti formativi per gli esami sostenuti all'estero nell'ambito del programma di mobilità studentesca ERASMUS è disciplinato dal relativo Regolamento di Facoltà, nel rispetto delle disposizioni generali dettate in materia.

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 15 anni solari, salvo che su richiesta dell'interessato il Consiglio di Facoltà, sentita la Commissione didattica, non deliberi diversamente.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 crediti, se lo studente è impegnato a tempo pieno negli studi universitari. Lo studente che non possa disporre pienamente del proprio tempo per dedicarlo allo studio può richiedere, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi al primo, l'iscrizione a tempo parziale. Si applica in tal caso il Regolamento di Facoltà per l'offerta didattica agli studenti a tempo parziale.

Art. 5 – Manifesto degli studi

(art.20 nuovo RAD)

Entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno accademico il Consiglio del corso di studi, ove istituito, ovvero in alternativa il Consiglio di Interclasse, propone alla Facoltà il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico e, sentiti i docenti interessati, i nominativi dei titolari degli insegnamenti e delle diverse attività formative.

Il Consiglio di Facoltà approva il piano didattico e l'elenco dei docenti titolari degli insegnamenti.

Il contenuto del manifesto degli studi è stabilito in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2 RAD. In particolare, il manifesto degli studi contiene:

1. Il piano di studi del Corso di laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici (All. 2) , in cui per ogni insegnamento vengono individuati:

- a) Il settore scientifico disciplinare di riferimento (s.s.d.);
- b) L'eventuale articolazione in moduli;
- c) L'anno di corso in cui viene impartito;
- d) La natura dell'attività formativa di riferimento;
- e) Le eventuali propedeuticità da rispettare;
- f) I nominativi dei docenti, qualora siano già stati individuati;
- g) I crediti formativi attribuiti;
- h) Le modalità di riconoscimento dei crediti.

2. I requisiti di ammissione al Corso di Laurea;
3. Le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
4. I periodi di inizio e svolgimento delle attività;
5. Le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini della massima trasparenza dell'offerta didattica, di volta in volta determinate dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, o in mancanza di questo, del consiglio di Interclasse.

Art. 6 – Curricoli e Piani di studio individuali

(art. 23, c.1 nuovo RAD)

Il Consiglio di Facoltà, sentito la Commissione Didattica e il Consiglio di Corso di studi ovvero, in mancanza, il Consiglio d'Interclasse, può istituire uno o più curricoli, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi individuale all'atto dell'immatricolazione e può modificarlo all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.

Qualora lo studente abbia sostenuto esami in numero superiore a quello necessario per l'acquisizione dei crediti necessari per il conseguimento del titolo, si considerano esami aggiuntivi e non vengono computati nella media dei voti degli esami di profitto gli opzionali nei quali lo studente ha conseguito la votazione meno elevata, salvo diversa istanza dello studente.

Art. 7 - Calendario didattico (o programmazione didattica)

(art.22 nuovo RAD)

Il periodo per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito dal Consiglio di Corso di studi ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Interclasse prima dell'inizio di ciascun anno accademico, di norma tra il 20 settembre e il

31 maggio successivo, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Facoltà e del calendario accademico dell'Ateneo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.

Il calendario delle attività didattiche deve di regola prevedere un carico di c.f.u. equamente distribuito nel corso dei due semestri di ciascun anno accademico, avendo riguardo alle attività didattiche relative a ciascun anno di corso.

Il calendario degli esami di profitto, delle prove di verifica e delle fasce orarie di svolgimento delle lezioni è determinato in base alle modalità stabilite all'art. 12 del Regolamento di Facoltà. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove e delle lezioni, previa comunicazione al Preside. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti in conformità all'art. 12 del Regolamento di Facoltà, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti "fuori corso".

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da gennaio ad aprile.

Eventuali nuove propedeuticità, stabilite in sede di programmazione didattica dal Consiglio del Corso di Laurea per Operatore dei servizi giuridici, ovvero in mancanza dal Consiglio di Interclasse, vengono rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno per mezzo del sito web di Facoltà. Le prove d'esame sostenute senza rispettare le propedeuticità obbligatorie verranno annullate d'ufficio.

Art. 8 – Verifiche del profitto

(art. 24, commi 1,2,4 e 10 nuovo RAD)

Le verifiche del profitto devono tendere ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti al corso di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite.

Le verifiche che consistono in esami possono essere orali, scritte ovvero scritte e orali. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

Le caratteristiche generali e le modalità di svolgimento delle verifiche del profitto sono stabilite dall'art. 12 del Regolamento Didattico di Facoltà,.

Ogni docente titolare di insegnamento deve indicare, prima della delibera relativa alla programmazione didattica, il programma e le modalità di svolgimento dell'esame previste per il suo insegnamento; tali informazioni sono pubblicate nel sito web della Facoltà.

In caso di prove integrate tra due discipline, lo studente deve sostenere le due prove in unico appello; i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

In caso di discipline articolate in corsi biennali, con esame finale al termine del secondo corso, è in facoltà del docente titolare del I corso, previo accordo con il docente titolare del II corso, proporre al Consiglio di Corso di studi, ove istituito, ovvero in mancanza al Consiglio di Interclasse l'istituzione di una prova di esonero intesa ad accertare la preparazione dello studente relativamente al programma del I corso. Il

Consiglio approva l'istituzione delle prove di esonero in sede di programmazione didattica e provvede a renderla nota prima dell'inizio delle lezioni mediante il sito web di Facoltà.

Tale prova non dà luogo ad attribuzione di crediti formativi, ma consente allo studente di suddividere l'accertamento della preparazione in due parti. La votazione finale verrà attribuita in sede di esame, al termine del II corso, con voto pari alla media aritmetica ponderata in base al numero di c.f.u. corrispondente a ciascun corso. Le prove di esonero verranno verbalizzate su appositi verbali di esonero, con mera funzione mnemonica, da custodirsi a cura della segreteria didattica di Facoltà.

E' facoltà dello studente decidere se avvalersi della prova di esonero o sostenere l'esame in unica prova al termine del corso biennale.

In caso che lo studente si avvalga della prova di esonero, è tenuto a sostenere l'esame sulla restante parte del programma entro l'anno accademico successivo a quello in cui ha conseguito l'esonero per il primo corso.

Art. 9 – Prova finale e conseguimento del titolo

(art. 26, commi 1,2,3,4 e 6 nuovo RAD)

La prova finale consiste nella presentazione da parte dello studente di un breve elaborato scritto e nella sua discussione orale innanzi alla commissione di laurea.

L'elaborato può avere ad oggetto l'approfondimento di un argomento compreso in una o più discipline studiate, ovvero nella descrizione di casi pratici ed esperienze svolte nel corso di attività di tirocinio comportanti l'attribuzione di crediti formativi.

Su domanda del candidato, in presenza di obiettive ragioni giustificative accertate dal Consiglio di corso di Studi, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera può essere redatto l'elaborato scritto.

La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento didattico di Facoltà; al candidato possono essere attribuiti un massimo di otto punti. Il punteggio finale di 109 può essere arrotondato al 110.

Art.10 – Riconoscimento di crediti

(art. 25, commi 1 e 3 nuovo RAD)

Il Consiglio di corso di studio, ove istituito, ovvero in mancanza il Consiglio di Interclasse delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

Il Consiglio di corso di studio, ove istituito, ovvero in mancanza il Consiglio di Interclasse delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da una Università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già acquisiti dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti

deve essere adeguatamente motivato. Nel trasferimento tra corsi di studio istituiti presso la II Facoltà di Giurisprudenza, il colloquio di convalida non è dovuto per il riconoscimento di esami con la medesima denominazione cui corrispondano crediti in misura differente, purché la differenza di crediti sia pari o inferiore ai 3 c.f.u.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all'art.2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato.

Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine, dal Consiglio di Corso di Studio, ovvero, in mancanza, dal Consiglio di Interclasse, sulla base della documentazione presentata.

Possono essere riconosciuti come crediti, secondo i criteri determinati nell'all. 3 al presente Regolamento, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

Art.11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Facoltà.

ALLEGATO 1

PROSPETTO DELLE COMPETENZE E CONOSCENZE NECESSARIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE IDONEITA'

ALLEGATO 2

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE PER OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI

Nota sulle propedeuticità (delibera conservativa del regime in deroga per gli studenti provenienti da altre Facoltà, altre Università e II lauree).

ALLEGATO 3

PROSPETTO RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PER CONOSCENZE E ABILITA' PROFESSIONALI CERTIFICATE